

# **Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione**

del 28 agosto 2013

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura,*

visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>1</sup> concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,  
*decide:*

## **I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:**

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sostanza(e) attiva(e): | Clomazone 360.0 g/l                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di formulazione:  | CS sospensione di capsule                                                                                                                                                                                            |
| Realchemie Clomazone-I | Numero di omologazione svizzero: D-4979<br>Paese di origine: Germania<br>Numero di omologazione straniero: PI 005840-00/016<br>Titolari stranieri di autorizzazioni:<br>Realchemie Trading BV RK Heerlen Paesi Bassi |
| Realchemie Clomazone-I | Numero di omologazione svizzero: D-4980<br>Paese di origine: Germania<br>Numero di omologazione straniero: PI 005840-00/017<br>Titolari stranieri di autorizzazioni:<br>Realchemie Trading BV RK Heerlen Paesi Bassi |

## **Applicazione**

Il prodotto deve essere applicato secondo le indicazioni del foglio illustrativo dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

## **Immagazzinamento e smaltimento**

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

<sup>1</sup> RS 916.161

## **Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale**

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

### **Indicazione dei rimedi giuridici**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

22 ottobre 2013

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Bernard Lehmann